



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della  
formazione superiore  
Ufficio VII

Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi di BARI ALDO  
MORO  
P.zza Umberto I, 1 Palazzo Ateneo  
70121 BARI

Prot. 32432  
del

**OGGETTO: R.A.D. – Istituzione e/o Modifica Scuola/e di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai "non medici" – Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.**

Si trasmette il decreto direttoriale di approvazione della/e Scuola/e di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia relativo alla proposta formulata da codesto Ateneo con rettorale .

Per le Scuole di specializzazione approvate la S.V. provvederà ad emettere il relativo decreto rettorale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Maria Letizia MELINA)



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della  
formazione superiore  
Ufficio VII

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e, in particolare, l'articolo 4 e l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401, "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario", ed in particolare l'articolo 8;

VISTO l'articolo 2-bis del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che prevede che "nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401";

VISTO il decreto ministeriale 29 marzo 2006 recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di specializzazione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 29 settembre 2011 recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di specializzazione in odontoiatria";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, 4 febbraio 2015, n. 68, concernente "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", che ha proceduto al riordino, tra gli altri, degli Ordinamenti delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia delle classi dell'Odontoiatria, della Farmaceutica e della Fisica sanitaria;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del ridetto D.I. n. 68/2015 che prevede che le Scuole di specializzazione operino nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

VISTO, altresì, il comma 3, dell'articolo 3 succitato, che dispone che con specifico e successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015", che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa delle tipologie di Scuola ad accesso riservato ai medici;

CONSIDERATO pertanto che, nelle more dell'approvazione del decreto di individuazione degli standard e dei requisiti delle Scuole di

LC MA



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della*  
*formazione superiore*  
*Ufficio VII*

specializzazione ad accesso riservato ai non medici di cui al citato comma 3 dell'articolo 3, del D.I. n. 68/2015, restano fermi in via transitoria i requisiti e gli standard previsti dalla normativa vigente;

VISTA la proposta di integrazione del regolamento didattico d'ateneo, trasmessa dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di BARI ALDO MORO con nota prot.n. 46762 del 27/06/2017, con la quale la suddetta Università richiede l'approvazione della/e Scuola/e di specializzazione di nuova istituzione di Chirurgia orale, Ortognatodonzia, Odontoiatria pediatrica;

VISTO il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17/07/2017 relativo all'approvazione della/e Scuola/e di specializzazione di area sanitaria di nuova istituzione in Chirurgia orale, Ortognatodonzia, Odontoiatria pediatrica;

**DECRETA:**

**Art 1:**

1. È approvata l'integrazione del Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di BARI ALDO MORO per quanto riguarda l'inserimento della seguente Scuola di specializzazione dell'area sanitaria ad accesso riservato ai non medici per la quale è autorizzata, in via transitoria, l'istituzione e/o la modifica e il rilascio del relativo titolo accademico:

**Struttura di raccordo: Scuola di Medicina**

- Chirurgia orale (N)  
Area Servizi Clinici, Classe delle specializzazioni in odontoiatria
- Ortognatodonzia (N)  
Area Servizi Clinici, Classe delle specializzazioni in odontoiatria
- Odontoiatria pediatrica (N)  
Area Servizi Clinici, Classe delle specializzazioni in odontoiatria

2. La suddetta autorizzazione ha valore in via transitoria fino all'approvazione del decreto concernente i requisiti e gli standard per ciascuna tipologia di Scuola, necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola.

3. Le suddette Scuole dovranno essere disattivate ove successivamente non risultassero in possesso dei necessari requisiti e standard.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della  
formazione superiore  
Ufficio VII

**Art 2:**

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di BARI ALDO MORO provvederà ad emanare con proprio decreto l'integrazione al Regolamento didattico d'Ateneo, attestando il possesso degli standard e dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Maria Letizia MELINA